



N. R.G. 9757/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to _____ in _____ in forza di procura a margine della comparsa di riassunzione;

ATTORE

CONTRO


B _____ **C** _____ **D** _____, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti _____, _____ e _____, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in _____ in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

NONCHE' CONTRO

E _____ S.R.L.;

CONVENUTA CONTUMACE



CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“Ordinare, con sentenza costitutiva *ex art. 2932 cc* il trasferimento in favore dell'odierno attore della titolarità delle quote di partecipazione intestate a ciascun convenuto con le scritture private autenticate in data 27.7.2012, in premessa richiamate, pari complessivamente al 13,92 % o in subordine al 10,05 % del capitale sociale della E srl, con sede in , autorizzando l'odierno attore a richiedere l'iscrizione del trasferimento coattivo nel competente registro delle Imprese e la società E srl ad eseguirne l'annotazione nel libro soci. Con condanna dei convenuti a corrispondere in denaro gli utili relativi alla quota rivendicata, dall'esercizio 2011 fino alla pronuncia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo. In alternativa, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'odierno attore, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, *pro quota* o in solido tra loro, di una somma pari al valore di mercato della quota di partecipazione del 13,92 % o in subordine del 10,05 % del capitale sociale della E srl, da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, condannare ciascun convenuto alla restituzione in favore dell'odierno attore della quota del 4,64 % della E srl intestata a ciascuno di essi in data 27.7.2012 dalla F Fiduciaria srl in liquidazione società in l.c.a., con atti iscritti nel registro delle imprese in data 1-2/8/2012, autorizzando l'odierno attore a richiedere l'iscrizione del trasferimento, ove disposto con sentenza coattiva *ex art. 2932 cc* che altresì si richiede, nel competente registro delle imprese e la società E srl ad eseguire l'annotazione nel libro soci. In alternativa, in caso di impossibilità della restituzione, li voglia condannare, in solido tra loro o *pro quota*, al pagamento di somma pari al valore di mercato della partecipazione del 13,92 % del capitale sociale della E srl, da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo saldo. In via di ulteriore subordine, in accoglimento della ulteriore domanda di ripetizione di indebito, condannare ciascun convenuto alla restituzione in favore dell'odierno attore della quota del 3,35 % della E srl, autorizzando l'odierno attore a richiedere l'iscrizione del trasferimento, disposto con sentenza coattiva *ex art. 2932 cc*, che pur si richiede, nel competente registro delle imprese e la società E srl ad eseguire l'annotazione nel libro soci. In alternativa, in caso di impossibilità della restituzione, li voglia condannare, in solido tra loro o *pro quota*, al pagamento di una somma pari al valore di mercato della quota del 10,05 % del capitale sociale della E srl da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione



monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo saldo. In via di estremo subordine, condannare i convenuti, a titolo di pagamento del prezzo, in solido tra loro o pro quota, a corrispondere una somma pari al valore di mercato della quota di partecipazione del 13,92 % del capitale sociale della _____ E _____ srl, da determinarsi in corso di causa, ovvero corrispondente al suo valore nominale di complessivi euro 2.694.501,00.=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via gradatissima, condannare gli odierni convenuti ex art. 2041 cc, in solido tra loro ovvero *pro quota*, in ragione di 1/3 ciascuno, a indennizzare il sig.

A _____ della diminuzione patrimoniale da lui subita a causa della vicenda dedotta nel presente giudizio, nei limiti dell'arricchimento da essi conseguente, da commisurarsi al valore di mercato della quota di partecipazione del 13,92 % del capitale sociale della _____ E _____ srl, da determinarsi in corso di causa, ovvero corrispondente al suo valore nominale di complessivi euro 2.694.501,00.=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e competenze. In via istruttoria, come da verbale di data 14.6.2017".

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI B C D _____

"Preliminarmente nel rito, previo accertamento della carenza di interesse ad agire del sig. A _____ relativamente alle domande svolte nei confronti della _____ E _____ srl, dichiarare improcedibile o comunque inammissibile la domanda attorea nei confronti della _____ E _____ srl. Nel merito ed in via istruttoria, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura e successive occorrenze, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA".

FATTO E DIRITTO

A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Roma, A _____ ha riassunto il relativo giudizio avanti al Tribunale di Venezia convenendo, oltre che _____ E _____ srl, anche B C D _____ chiedendo nei confronti di questi ultimi sentenza ex art. 2932 cc, facente luogo del trasferimento in suo favore della titolarità delle quote di partecipazione dei ridetti in _____ E _____, medesima.

Nel dettaglio, A _____ ha allegato come i consorti B C D _____ avrebbero ottenuto l'intestazione senza corrispettivo di dette partecipazioni sociali in forza di scritture private autenticate di data 27.12.2012 da parte di certa F _____ Fiduciaria srl in liquidazione coatta



amministrativa, a sua volta intestataria di dette partecipazioni in forza di loro trasferimento fiduciario senza corrispettivo in data 18.12.2009 da parte di certa G S.A., società di diritto svizzero, asserendo l'attore che detta ultima società avesse la detenzione nel suo interesse e per suo conto delle partecipazioni in questione, essendone egli l'unico azionista, così come documentato dall'apertura di conto corrente bancario svizzero intestato a G medesima ove egli sarebbe stato indicato come unico avente diritto economico.

A detta dell'attore, G S.A. avrebbe acquistato la titolarità delle partecipazioni in E srl in ragione della sottoscrizione di un aumento di capitale nel corso dell'anno 1992, di modo che, a seguito di detta operazione, il capitale di E sarebbe stato suddiviso tra B, C, D, A, H e L, per la quota del 3,10 % ciascuno, mentre la rimanente quota di maggioranza pari al 81,40 % del capitale sarebbe stata intestata a G, incaricata dallo stesso A a procedere nel suo interesse e per suo conto a sottoscrivere il medesimo aumento di capitale in via fiduciaria.

L'attore ha rammentato che, a seguito di ulteriori operazioni di aumento di capitale, l'assetto proprietario di E srl sarebbe stato, nell'anno 2007, tale da comportare una detenzione del 12,025 % in capo a ciascuno dei soci B, C, D e A, H, L, ivi compreso l'attore medesimo, nonché una detenzione maggioritaria, pari al 27,85 % del capitale, in capo alla sua fiduciaria G.

Quanto alla già rammentata operazione di trasferimento senza corrispettivo delle partecipazioni oggetto di questione da G a F Fiduciaria, l'attore ha evidenziato che la stessa sarebbe stata posta in essere su sua richiesta ed istruzione al fine dell'emersione dei capitali esteri, secondo le previsioni del D.L. n. 78/2009, tanto che detta operazione sarebbe stata preceduta da accordo di mandato fiduciario vincolante la stessa nuova intestataria. Proprio in riferimento a detto mandato fiduciario, A ha rammentato che nel relativo atto negoziale si sarebbero professati titolari di G non solo l'attore ed i suoi fratelli, H e L, ma anche i cugini B, C, D, per la quota pari al 4,64 % del capitale, pur essendo chiaramente previsto che tutte le istruzioni da impartirsi alla F sarebbero state date unicamente dall'attore medesimo.

L'affermazione contenuta in mandato circa l'intestazione delle partecipazioni in G da parte degli altri soggetti indicati, a detta dell'attore avrebbe a sua volta rilievo fiduciario, dovendo detti intestatari riconoscere la piena titolarità delle partecipazioni all'unico suo effettivo titolare, di modo che la liquidazione coatta amministrativa di F Fiduciaria e l'atto con cui il



commissario, facendo riferimento al mandato richiamato, avrebbe intestato le partecipazioni cedute da G ai singoli mandanti, non avrebbero in alcun modo fatto venire meno l'obbligo dei medesimi di provvedere a ritrasferire le partecipazioni in E srl in suo favore, cosa che H e I avrebbero prontamente fatto, opponendosi, invece, i cugini BCD.

Sulla scorta di tali premesse, A ha concluso chiedendo il trasferimento delle partecipazioni di sua spettanza in E srl, ovvero, in alternativa il risarcimento del danno per inadempimento del *pactum fiduciae*, pari al valore di mercato delle partecipazioni oggetto di obbligo di trasferimento. In via subordinata l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti alla ripetizione dell'indebitato, avente ad oggetto le quote, previo accertamento della eventuale nullità del mandato fiduciario rammentato ove i consorti BCD avrebbero affermato la titolarità delle partecipazioni in G. In via di ulteriore subordinate, sul rilievo che in forza del mandato rammentato e delle reintestazioni delle partecipazioni a seguito di trasferimento operato da F fiduciaria senza pagamento di corrispettivo, l'attore a tale titolo ha chiesto il pagamento del loro valore di mercato. In via di estremo subordinate, A ha chiesto la condanna dei consorti BCD al pagamento di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041 cc, indennizzo commisurato al valore di mercato o nominale delle quote in questione.

Infine, l'attore ha affermato di avere convenuto in giudizio anche E srl in quanto parte necessaria del processo, dovendo provvedere la società a iscrivere nel libro soci, volontariamente adottato secondo statuto, il provvedimento di trasferimento richiesto in via giudiziale.

Rimanendo contumace E srl, si sono costituiti in giudizio B, C e D.

Preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di riassunzione, in quanto non depositato in via telematica, essendo esso atto endoprocessuale posto in essere per la prosecuzione del giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, i convenuti hanno anche evidenziato l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti di E srl, estranea ai rapporti negoziali allegati dall'attore.

Nel merito, i consorti BCD hanno affermato l'assoluta infondatezza delle domande attoree mosse sul presupposto indimostrato secondo cui A sarebbe stato l'unico titolare delle partecipazioni in G; circostanza smentita non solo dal mandato del 24.11.2009 già rammentato, ma anche dal contratto di cessione delle quote di E, da G a F.



Fiduciaria, in cui il legale rappresentante della cedente avrebbe dichiarato di agire in nome e per conto di tutti i mandanti. Conseguentemente, a detta dei convenuti, **F** in liquidazione coatta avrebbe correttamente ritrasferito le partecipazioni detenute in via fiduciaria ai fiducianti tutti, secondo le quote di rispettiva pertinenza.

A detta dei convenuti sarebbe del tutto carente anche la prova del trasferimento fiduciario delle partecipazioni da parte di **A** in capo ai convenuti medesimi, così tenuti al ritrasferimento, posto che l'atto su cui l'attore avrebbe fondato le sue asserzioni sarebbe un mero mandato, privo di rilievo traslativo, dimostrando detto mandato solo che **A**, avrebbe a sua volta riconosciuto di non essere l'unico intestatario reale delle partecipazioni in **E**.

Preliminarmente, deve essere considerata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di valida forma, dell'atto di riassunzione del giudizio che, all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Roma, **A**, ha effettuato in forma cartacea e non telematica, nonostante che detta riassunzione non possa considerarsi atto introduttivo di un nuovo processo ma atto endoprocessuale volto alla prosecuzione del processo medesimo avanti al Giudice competente e già introdotto dinanzi al Giudice che detta competenza abbia declinato.

Innanzitutto, deve ritenersi certamente corretto ritenere che la comparsa di riassunzione debba reputarsi atto endoprocessuale, avendo in evidenza l'effetto di consentire la prosecuzione del medesimo giudizio dinanzi al Giudice competente, dovendosi così escludere che l'atto processuale in questione possa qualificarsi come introduttivo del processo, in realtà, già pendente con la notificazione dell'atto di citazione davanti al Giudice dichiaratosi incompetente.

E' noto che, a norma dell'art. 16 *bis* del D.L. n. 179/2012, gli atti endoprocessuali debbano obbligatoriamente essere depositati con modalità telematiche per cui, nel caso di deposito cartaceo dell'atto si pone la questione se detto atto possa considerarsi inesistente, nullo o irregolare, con le conseguenze che dai diversi regimi derivano.

Se un primo orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di merito, sostiene che, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 16 *bis* cit., l'atto processuale non può comunque essere dichiarato invalido, in ossequio ai principi della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, sanciti, rispettivamente, dagli art. 121 e 156 comma 3 cpc, un secondo opposto orientamento sostiene che in caso di deposito non eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale, con consegna materiale in cancelleria o mediante invio postale del plico cartaceo, l'atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un *deficit*



strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico e, quindi, non potendosi neppure predicare il principio del raggiungimento dello scopo.

A opinione del Collegio appare preferibile la prima impostazione ermeneutica, pure argomentando dalla giurisprudenza di legittimità che ha affrontato *ex professo* il problema della invalidità degli atti introduttivi del processo depositati con modalità telematiche prima che detta modalità fosse possibile e cioè prima che il D.L. n. 83/2015 la prevedesse espressamente (Cass. n. 9772/2016).

In effetti, anche nel caso affrontato alla Corte di Cassazione è sotteso il problema della validità di un atto processuale la cui forma, nel caso telematica, non abbia rispettato le differenti modalità formali, nel caso cartacee, previste dal legislatore.

Ebbene, argomentando dalla pronuncia indicata, deve affermarsi che il deposito degli atti del processo eseguito in forma cartacea, anziché con modalità telematica si risolve in una imperfezione non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici, atteso che, in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito, la questione deve essere risolta secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cpc. Le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali. Si deve concludere, quindi, che il deposito in formato cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce un vizio privo di conseguenze sull'ammissibilità dell'atto una volta che questo, come è pacificamente nel caso di specie, abbia raggiunto il suo scopo processuale di incardinare la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente ed una volta conosciuta la riassunzione da parte dei convenuti.

Le pretese di merito avanzate da A nei confronti dei consorti BCD, si fondano sulla circostanza in fatto che l'attore sarebbe stato l'unico legittimo titolare delle partecipazioni in G S.A. In particolare, secondo asserzione attorea, A sarebbe l'unico azionista di G S.A., avendo la stessa la detenzione nel suo interesse e per suo conto delle partecipazioni oggetto di lite, avendo poi G intestato fiduciariamente le quote di



l' E in sua titolarità a F Finanziaria la quale, a sua volta, avrebbe retestato le stesse anche ai consorti B C D secondo le quote indicate nel mandato già richiamato.

Come accennato, nella catena dei trasferimenti rammentata, la titolarità delle partecipazioni in E in capo all'attore, con conseguente obbligo dei convenuti di provvedere al loro ritrasferimento, è fondata sul fatto che G S.A. fosse intestataria delle partecipazioni in E per conto e nell'interesse di A in quanto suo unico azionista. Di tale ultima affermazione l'attore pretende di dare la prova in ragione della produzione in atti della dichiarazione del 23.3.1999 di determinazione dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali riferiti all'apertura da parte di G S.A. di un conto presso Banca di Lugano, ove appunto l'avente diritto economico del conto medesimo è indicato nella persona dell'attore. Per la verità, detto documento è idoneo ad attestare unicamente la titolarità esclusiva dei valori patrimoniali relativi al conto in capo all'attore, ma nulla dice circa la titolarità delle partecipazioni sociali della depositante G S.A., non potendosi dedurre in termini necessari ed inequivoci dall'operazione finanziaria eseguita da G, nell'affermato esclusivo interesse dell'attore, che questi sia anche il titolare esclusivo delle partecipazioni nella società che l'operazione abbia compiuto. Inoltre, il medesimo documento neppure attesta che quanto oggetto di deposito fossero le partecipazioni detenute da G S.A. in E, circostanza che, peraltro, l'attore neppure ha esplicitamente allegato. La prova della titolarità esclusiva delle partecipazioni di G, nonché la titolarità esclusiva delle partecipazioni in E in capo a A, partecipazioni poi cedute fiduciariamente dalla medesima G a F, neppure può essere data ammissibilmente con attraverso i capitoli per testi sulla cui ammissione ha insistito l'attore in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, essendo detti capitoli, contenuti in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, assolutamente valutativi così come è del tutto inammissibile il capitolo di prova testimoniale volto da dare contezza che il mandato conferito a F Fiduciaria e sottoscritto anche dai consorti B C D, sarebbe stato a questi ultimi intestato da A con l'intesa che gli altri mandanti fossero tenuti a ritrasferirgli le quote di E.

In particolare, proprio in riferimento all'atto di data 24.11.2009, prodotto in atti, si desume, contrariamente a quanto affermato dall'attore, come il mandato fiduciario a F, relativo all'amministrazione della totalità delle partecipazioni in G, sia stato conferito da tutti i consorti A H I e B C D, non contenendo in alcun modo detto mandato alcun accordo circa il ritrasferimento delle partecipazioni detenute da G in E in favore unicamente di A così apprezzandosi l'inammissibilità della prova testimoniale in punto, avente ad



oggetto patto aggiunto coevo alla formazione del documento in questione. Di converso, in atti risulta come, con dichiarazione successiva del 26.1.2010, ancora una volta tutti i consorti **A H I** e **B C D**, ivi compresi gli attuali attore e convenuti, hanno provveduto a chiarire l'oggetto del mandato fiduciario avente ad oggetto le quote di **E**.

Il fatto, poi, che **A** asserisca che egli nessun pagamento avrebbe ricevuto per l'intestazione formale delle partecipazioni di **E**, agli altri soggetti, ivi compresi i consorti **B C D**, a seguito della cointestazione del mandato fiduciario richiamato ovvero al momento del trasferimento operato dalla fiduciaria **F**, è circostanza non dirimente al fine di dare contezza dell'esistenza di un patto fiduciario tra le parti, posto che essa ben attesta il fatto che l'intestazione del mandato ed il trasferimento delle partecipazioni da parte di **F** secondo detto mandato siano stati effettuati in virtù delle reali titolarità delle partecipazioni in questione e, quindi, ovviamente senza obbligo di pagamento di corrispettivo alcuno.

In altre parole, in atti non sono forniti elementi tranquillanti circa il rapporto fiduciario che vincolerebbe i convenuti l'obbligo di trasferimento azionato dall'attore. In effetti, dalla documentazione versata in atti si desume che l'attore abbia avuto in plurime occasioni precisa contezza della cointestazione delle partecipazioni oggetto di lite in capo ai convenuti, addirittura sottoscrivendo mandati e dichiarazioni impartenti istruzioni fiduciarie provenienti anche dai convenuti medesimi.

In definitiva, le domande fondate sull'inadempimento dell'obbligo fiduciario di trasferimento debbono essere rigettate, così come debbono essere rigettate le domande subordinante di ripetizione dell'indebitto, non essendo fornita alcuna prova convincente che i convenuti non abbiano alcun titolo per reputarsi intestatari delle partecipazioni in **E** srl e che detto titolo invece lo abbia l'attore.

Va anche respinta la domanda subordinata di pagamento del corrispettivo prezzo dell'affermato trasferimento eseguito da **A**, in favore dei convenuti, posto che nessun elemento è stato fornito in atti da cui desumere che l'attore abbia provveduto a cedere con pattuito corrispettivo le partecipazioni per cui è causa.

Quanto alla domanda formulata ex art. 2041 cc, in tema di arricchimento senza giusta causa, va semplicemente osservato che la pretesa può essere avanzata solo ove non sussistano altri rimedi esperibili, ma anche ove si dia accertamento che l'arricchimento, che nel caso di specie è indicato nella intestazione asseritamente non giustificata delle partecipazioni in **E**, sia



intervenuto in forza di trasferimento patrimoniale privo di causa, con conseguente depauperamento dell'attore, circostanza di cui in atti non si ha contezza, secondo quanto sinora motivato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna A a pagare in favore dei convenuti B C D le spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 29 novembre 2017

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

